



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 232 del 08/10/2019 – 13/11/2019 Udienza pubblica del 08/10/2019
Massima:	<p>Titolo Impiego pubblico - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni in materia di personale - Previsione di un incremento delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa relativa al triennio 2016-2018, al fine di omogeneizzare i trattamenti retributivi dei dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna [FoReSTAS] con quelli del personale del comparto di contrattazione regionale – Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 40, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il ricorrente lamenta l'asserita lesione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento civile», attribuitagli dall'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, che sarebbe incisa dalla norma impugnata la quale incrementa il fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori dei dipendenti di FoReSTAS, al fine della omogeneizzazione del loro trattamento con quelli del personale del comparto di contrattazione regionale. La difesa dello Stato poggia la propria argomentazione sul mancato richiamo dell'art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, che pone un limite alle somme stanziabili per l'erogazione del trattamento accessorio dei dipendenti regionali, solo presuntivamente superato e, comunque, riferito alla futura conseguenziale negoziazione contrattuale, senza spiegare come ciò avrebbe inciso sull'ordinamento civile. In conclusione, la motivazione appare generica ed insufficiente per l'incoerenza della norma interposta rispetto ai parametri evocati e, quindi, va ritenuta l'inammissibilità delle questioni di costituzionalità.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 6, comma 6, della legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020).</p> <p>Parametri costituzionali artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;</p>



<p>art. 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione autonoma Sardegna).</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi primo, lettera a), e secondo, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma primo, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

